

Niente rottamazione se i ruoli sono stati sgravati dopo la sentenza

Equitalia conferma illegittimamente che bisogna pagare tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016

/ Alfio CISELLO

Ieri, l'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Roma ha pubblicato sul proprio sito la seconda *tranche* delle [risposte](#) pervenute da Equitalia in merito alla [rottamazione dei ruoli](#).

Per prima cosa, vi è l'ennesima conferma circa la necessità che i debitori, entro il 31 marzo (termine di presentazione della domanda), onorino non, come dice l'[art. 6](#) del DL 193/2016, le sole rate relative a piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016 scadenti da ottobre 2016 a dicembre 2016, ma **tutte** le rate **in scadenza al 31 dicembre 2016**, quindi anche quelle che sono scadute ad esempio ad agosto 2016.

Come più volte detto, e come confermato da pressoché tutti i commentatori (si veda "[Per la rottamazione vanno pagate tutte le rate scadenti a dicembre 2016](#)" del 14 febbraio 2017), si tratta davvero di una pretesa illegittima, manifestamente contrastante con la norma. Viene motivata mediante il richiamo all'[art. 31](#) del DPR 602/73, sull'**imputazione** dei **pagamenti**, ma si tratta di una norma che non ha alcun nesso con la rottamazione dei ruoli.

Sarebbe davvero opportuna una netta presa di posizione ad esempio ad opera del **Garante del contribuente**, se adito dal debitore, oppure a livello parlamentare, mediante un'opportuna proposta di legge che preveda anche una sorta di risarcimento nei confronti di coloro i quali sono stati costretti a pagare rate con scadenza anteriore all'ottobre 2016.

L'aspetto inaccettabile della vicenda è il seguente: si tratta di una procedura in cui l'Agente della riscossione ha il coltello dalla parte del manico, priva, in sostanza, di qualsiasi tutela giurisdizionale. O il contribuente **paga indebitamente** tutte le rate, o rischia di non poter accedere alla sanatoria.

Premesso tanto, si conferma che i pagamenti non pos-

sono avvenire mediante compensazione con crediti d'imposta: in effetti, la norma è chiara nell'individuare le modalità di pagamento, tra cui non rientra la compensazione.

Poi, al momento non è possibile **simulare** il **costo** della rottamazione. Per come è formata la procedura, si fa domanda al buio entro il prossimo 31 marzo, poi l'Agente della riscossione comunica gli importi da corrispondere entro il 31 maggio 2017.

Inibita ogni sorta di compensazione

È evidente che un sistema in tal modo strutturato causa un'elevata incertezza, specie per coloro i quali, per aderire alla rottamazione, hanno dovuto ricorrere al canale bancario.

Oltre a ciò, sempre in armonia con il dato normativo, si ribadisce come solo i carichi affidati entro il **31 dicembre 2016** possano essere rottamati: non rileva, dunque, che avrebbero potuto o avrebbero dovuto esserlo.

In via speculare, se il contribuente ha vinto in giudizio, può rottamare i ruoli se sono ancora in carico, dunque se non è intervenuto lo sgravio. Come rilevato da più parti, è davvero **stucchevole** che l'ammissione alla sanatoria dipenda dalla velocità con cui l'ente impositore, a seguito della sentenza, abbia di fatto **sgravato** gli importi, tuttavia così è formulata la legge, quindi l'interpretazione data da Equitalia non appare censurabile.

Di contro, se, nonostante l'annullamento giudiziale del ruolo, questo, in concreto, non è stato sgravato, la rottamazione è possibile; il contribuente può avere interesse a rottamare, in quanto deve comunque proseguire nel contenzioso, dunque bisogna valutare i rischi di una futura soccombente.